

**Lotto 4**

**CAPITOLATO TECNICO PER COPERTURA  
ASSICURATIVA**

**RESPONSABILITA' CIVILE**

**del “*GRUPPO di PROTEZIONE CIVILE  
DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO*”**

**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS)**

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

- 1) **Descrizione del rischio:** *“Gruppo di PROTEZIONE CIVILE costituito nel Comune di Cazzago San Martino”* composto da Volontari addetti al Servizio di Protezione Civile (ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 altresì definito *“Codice del Terzo Settore”* e successive modificazioni ed integrazioni).

La Società si obbliga a tenere indenni i Volontari del *“Gruppo di PROTEZIONE CIVILE costituito nel Comune di Cazzago San Martino”* di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, debbano pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile derivante dall’esercizio delle proprie attività istituzionali (attività di Protezione Civile, compresi gli interventi, le esercitazioni e le simulazioni) e delle attività collaterali e di supporto (servizio d’ordine, pulizia, manutenzione, controllo di fiumi e ruscelli, monitoraggio ambientale di protezione civile, attività di Antincendio Boschivo – A.I.B. compreso le operazioni di prevenzione degli incendi); partecipazione a manifestazioni, fiere promozionali, gestione di stands o simili; proprietà e conduzione di fabbricati e impianti, attrezzature, ecc...). La copertura assicurativa risulta altresì operante, al di fuori degli interventi strettamente connessi con le attività di Protezione Civile, anche per interventi espressamente richiesti dal Sindaco del Comune di Cazzago San Martino e/o dal Comandante di Polizia Municipale per assistenza al Corpo di Polizia Locale in materia di assistenza e/o sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche (religiose, culturali, ricreative, sportive o di altro genere) ed ogniquale volta il Sindaco e/o l’Amministrazione Comunale ne ritengano utile la presenza e l’opera a fini istituzionali.

La garanzia è estesa alla responsabilità personale dei *Volontari* (di cui all’Art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 - *“Codice del Terzo Settore”* e successive modificazioni ed integrazioni) in forza al *“Gruppo di PROTEZIONE CIVILE costituito nel Comune di Cazzago San Martino”* nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, debbano pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile loro derivante dall’esercizio delle funzioni esercitate nell’ambito dell’attività di volontariato.

Per coloro che aderiscono all’organizzazione di volontariato in data successiva a quella di decorrenza della polizza, l’assicurazione vale a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuata l’iscrizione nel registro degli aderenti. Il premio verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo in base alle variazioni intervenute.

## 2) **Decorrenza ed efficacia della copertura assicurativa.**

La copertura assicurativa vale:

- per il *“Gruppo di PROTEZIONE CIVILE costituito nel Comune di Cazzago San Martino”*, dal momento della stipulazione della polizza;
- per tutti i *Volontari del “Gruppo di PROTEZIONE CIVILE costituito nel Comune di Cazzago San Martino”* che, al momento della stipulazione della polizza, risultano iscritti nel registro obbligatoriamente tenuto ai sensi dell’Art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 - *“Codice del Terzo Settore”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- per coloro che entrano a far parte in data successiva del *“Gruppo di PROTEZIONE CIVILE costituito nel Comune di Cazzago San Martino”*, dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione nel registro sopracitato.

### 3) **Rischi esclusi dall'assicurazione.**

La Società non risarcisce i danni:

- imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge 990 del 24.12.1969, dal D.Lgs. 209/2005 artt. 122 e successive modificazioni, integrazioni e norme di esecuzione;
- da furto;
- i danni di qualunque natura conseguenti al mancato adeguamento per intero od in parte di ogni apparecchiatura informatica, sistema o programma, al fine di gestire esattamente od integralmente il cambiamento di data, anno od ora o le informazioni ad esso connesse;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi;
- i danni derivanti da guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da terrorismo, sabotaggio o da qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati da frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
- sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

### 4) **Massimali di garanzia (R.C.T.).**

Euro 1.500.000,00 .... per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Euro 1.500.000,00 .... per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

Euro 1.500.000,00 .... per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

### 5) **Obblighi in caso di Sinistro – Termini di denuncia sinistro.**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

6) **La validità della garanzia** è estesa a tutte le operazioni che possono svolgersi entro i confini dello Stato Italiano compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

7) **Sviluppo del premio e delle Appendici di Regolazione.**

Il calcolo viene pattuito in Euro .....= compresi accessori fino a n°22 Volontari.

Per coloro che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di decorrenza della polizza, l'assicurazione vale a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro degli aderenti. Il premio verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo in base alle variazioni intervenute, col pagamento di un importo pari al premio annuo lordo pro-capite previsto, moltiplicato per il numero di volontari che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di decorrenza della polizza.

La comunicazione delle variazioni intervenute dovrà pervenire alla Società entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dal ricevimento dell'*Appendice di regolazione premio*.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società ad agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera rac-comandata, la risoluzione del contratto.

8) **Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, semprechè il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le eventuali rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30-06-2019. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all'effetto della copertura.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

9) **Durata dell'Assicurazione**

La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30-06-2019 alle ore 24 del 31-12-2023 senza obbligo di disdetta per le parti Contraenti. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 30-06-2019 al 31-12-2019 e successivamente dovrà essere corrisposto su base annua.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, e' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'Art. 106 Comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

#### **10) Rescindibilità Annuale**

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla scadenza del 31-12-2020, mediante lettera Raccomandata A.R. da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.

#### **11) Recesso per Sinistro**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **12) Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Comune di Cazzago San Martino, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 5% del premio Imponibile per la Polizza RCA Libro Matricola (Lotto 5) e del 10% del premio imponibile per le Polizze di cui ai Lotti 1), 2), 3) e 4). Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

### **13) Franchigia Assoluta – Recupero Franchigie**

Ferme restando le eventuali specifiche pattuizioni che prevedano l'applicazione di franchigie diverse ovvero scoperti con importi minimi non indennizzabili, per ogni sinistro deve intendersi operante una **franchigia di Euro 200,00=.** (Euro duecento/00).

Ove diversamente precisato si applicano le specifiche franchigie previste in polizza, senza possibilità di cumulo tra più franchigie o scoperti diversi.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di apposita *Appendice di Recupero Franchigie* il cui importo sarà corrisposto dal Contraente contestualmente al premio di regolazione.

In tale *Appendice di Recupero Franchigie* sarà riportato:

- data del sinistro;
- nominativo della Controparte;
- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare.

Per i detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della sopraccitata *Appendice di Recupero Franchigie*

### **14) Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Clausola Risolutiva Espressa**

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **15) Precisazioni**

Si prende atto tra le parti e si pattuisce che quanto stabilito dalle condizioni aggiuntive contenute nella presente sostituisce ogni altra disposizione contrattuale inerente i medesimi argomenti. Pertanto qualsiasi regolamentazione incompatibile con quanto così disciplinato, dovrà intendersi priva di effetto.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

.....